

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

F E R R A R A

Prot. N. 19309

Deliberazione n. 256

IMPOSTA IMU ANNI 2019-2020-2021-2022 COMUNE DI COMACCHIO-

LIQUIDAZIONE IMPOSTA CON RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'anno 2023 (Duemilaventitre) il giorno 6 del mese di Ottobre alle ore 15,00 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 18831 del 2/10/2023 per trattare il seguente ordine del giorno:

Sono presenti i signori:

CALDERONI Stefano

NATALI Luca (Collegato in videoconferenza)

RAVAIOLI Massimo (Collegato in videoconferenza)

Assenti giustificati: BRAGA Loris e MANTOVANI Riccardo.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il dr. Vittorio MORGESE e il dr. Angelo SCHIAVINA (Collegati in videoconferenza).

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Luca NATALI e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

- 6) IMPOSTA IMU ANNI 2019-2020-2021-2022 COMUNE DI COMACCHIO -
LIQUIDAZIONE IMPOSTA CON RAVVEDIMENTO OPEROSO

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 256

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- a partire dall'anno 2006 alcuni Comuni della provincia di Ferrara (Codigoro, Ferrara, Migliarino, Fiscaglia, Ostellato, Portomaggiore, Argenta, Berra, Comacchio e Mesola) hanno emesso nei confronti dei Consorzi di Bonifica ferraresi avvisi e provvedimenti di accertamento d'ufficio per omessa denuncia a fini ICI/IMU e mancato assolvimento degli obblighi contributivi da parte dei Consorzi relativamente ai locali fabbricati (impianti idrovori, abitazioni, magazzini, manufatti) e terreni di proprietà demaniale o dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo (ERSA), in gestione ai Consorzi stessi;
- avverso alle ripetute ed onerose richieste di pagamento di tale tributo locale, i Consorzi, esperita un'accurata analisi giuridica e sostanziale della materia, hanno proposto ricorsi e hanno resistito in giudizio avanti alle Autorità di diverso grado per ottenere l'annullamento degli atti impositivi e per salvaguardare i principi, giuridici e di merito, posti a fondamento di tale finalità. Nel fare ciò i Consorzi si sono avvalsi di un'assistenza legale competente e qualificata data la specificità della materia, la complessità delle normative applicabili e la peculiarità degli interessi coinvolti;
- i Consorzi hanno sin dall'origine sostenuto ed eccepito l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa contributiva comunale principalmente per il fatto che essa viene riferita ad immobili, quali gli impianti idrovori, che, per natura tipologia e funzioni, sono catastalmente riconducibili alla categoria E/9 del D.Lgs. 504/1994, esente per legge, malgrado il loro indebito accatastamento nella categoria D/7 effettuato d'ufficio dal Catasto dello Stato in tempi remoti. Gli Enti hanno rilevato, altresì, il fatto che gli avvisi di accertamento vengono emessi nei confronti dei Consorzi di Bonifica che, dei beni accertati, non sono proprietari, o usufruttuari (come riporta il dato catastale non probatorio) o concessionari (titoli che legittimano l'obbligo del tributo ICI/IMU) bensì meri detentori e gestori, come tali carenti di soggettività impositiva. I Consorzi hanno inoltre sollevato una questione di legittimità costituzionale in merito all'imposizione tributaria in argomento sugli immobili in specie in considerazione del riconoscimento e della tutela apprestati dalla Costituzione all'attività e alla funzione di bonifica.

Considerato che:

- nel tempo trascorso, sono intervenute numerose pronunce delle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale e della Suprema Corte di Cassazione che, in accoglimento delle argomentazioni sostenute dai Comuni per richiedere il pagamento dell'imposta, hanno respinto le difese proposte dai Consorzi, con condanna, in alcuni casi, alla refusione delle spese di lite a seguito della soccombenza. In tali provvedimenti, i Giudici ritengono dovuta dai Consorzi di Bonifica la prestazione patrimoniale imposta dai Comuni poiché gli enti consortili sono concessionari ex lege delle opere demaniali. I Giudici, in particolare, rinvennero nel R.D. 215/1933 la fonte costitutiva di un rapporto concessorio ("nella sostanza") a favore dei Consorzi rispetto alle opere di bonifica loro consegnate per curarne la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza. In quanto concessionari ex lege i Consorzi sono soggetti passivi dell'imposta comunale ed il richiamo all'esenzione di cui all'art. 7, comma I lett. a) del D.Lgs. 504/1992 non è confacente in quanto detta norma reca un'elencazione tassativa dei soggetti esenti dall'ICI (in seguito IMU) tra cui non sono compresi i Consorzi stessi.

Atteso che:

- in esecuzione delle varie sentenze di condanna, passate in giudicato o non impugnate, pronunciate nelle relative cause di merito, questo Consorzio ha provveduto al pagamento degli avvisi opposti, aggravato, in alcuni casi, dalle spese di lite.

Considerato che:

- alla luce di quanto esposto il contenzioso con i Comuni per l'imposta IMU su immobili consorziali deve essere chiuso riducendo al minimo i costi di tale chiusura;
- con il Comune di Comacchio esistono ancora partite sospese relative agli anni 2019-2020-2021-2022 ancora non oggetto di avviso di accertamento;
- è possibile sanare queste partite aperte corrispondendo al Comune, l'imposta IMU dovuta con interessi e maggiorazione del 5% per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso;

- che tale maggiorazione è molto inferiore a quella praticata in caso di accertamento da parte dell'Ente impositore ovvero il 30%;
- conseguentemente è conveniente procedere in tal senso;
- in data 20 settembre 2023 è stata richiesta all'Ufficio Tributi del Comune di Comacchio la quantificazione delle pendenze relative all'imposta IMU per gli anni 2019-2020-2021-2022;
- in data 21 settembre 2023, il Comune di Comacchio ha risposto con una comunicazione via email (assunta al protocollo consorziale n. 18154 del 30 maggio 2023) che quantifica l'importo IMU in argomento, per un importo complessivo di € 112.554,00 comprensivo di maggiorazioni (al 5%) e di interessi e trasmette i relativi F24 per il versamento.

Verificato che i conteggi inviati dal Comune sono corretti.

Ravvisata l'opportunità:

- Di procedere con il pagamento degli importi a titolo di imposta IMU dovuta al Comune di Comacchio relativa agli anni 2019-2020-2021-2022, usufruendo dell'istituto del ravvedimento operoso, quantificati in € 112.554 tramite F24;
- Di imputare l'onere di spesa di € 112.554 sul corrente Bilancio di previsione alla commessa n. 23-1601-0501

Visto il riferimento interno del Direttore dell'Area Economica prot. 18308 del 22/9/2023;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

D E L I B E R A

- 1) Di procedere con il pagamento degli importi a titolo di imposta IMU dovuta al Comune di Comacchio relativa agli anni 2019-2020-2021-2022, usufruendo dell'istituto del ravvedimento operoso, quantificati in € 112.554 tramite F24;
- 2) Di imputare l'onere di spesa di € 112.554 sul corrente Bilancio di previsione alla commessa n. 23-1601-0501

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Luca Natali)

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)